



Corriere dell'Economia







Sintesi esplicative di documenti e studi a carattere economico di rilievo nazionale, europeo ed internazionale, con link ai documenti ufficiali.

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213)

04 TOP NEWS

01
24

- 
Confermato il taglio del cuneo fiscale (art. 1, comma 15): confermato il mantenimento del taglio del cuneo fiscale e contributivo per dipendenti pubblici e privati per tutto il 2024.
- 
Esenzione dei fringe benefits (art. 1, commi 16 e 17): confermato l'aumento della soglia di esenzione fiscale per i benefit accessori al lavoro, con modifiche specifiche per dipendenti con figli e senza figli a carico.
- 
Detassazione dei premi di produttività (art. 1, comma 18): estesa l'esenzione fiscale sull'imposta sostitutiva dell'IRPEF per i pagamenti variabili legati a miglioramenti di produttività e innovazione.
- 
Decontribuzione per le lavoratrici madri (art. 1, commi 180 - 182): previsto l'esonero totale del pagamento dei contributi previdenziali per le donne lavoratrici madri di tre o più figli per il periodo 2024-2026, esteso anche a quelle con due figli in modo sperimentale nel 2024.



Corriere dell'Economia

- 📌 **Bonus asili nido (art. 1, comma 177):** previsto un aumento del voucher destinato al pagamento delle rette degli asili nido, promuovendo la natalità.
- 📌 **Modifiche nei requisiti pensionistici (art. 1, comma 125, lett. a) ; b) e c):** introdotte modifiche nei requisiti per ottenere il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori con accrediti contributivi successivi al 31 dicembre 1995.
- 📌 **Rivalutazione pensioni (art. 1, commi 134 e 135):** introdotte modifiche alla perequazione delle pensioni, con riduzioni percentuali per trattamenti pensionistici superiori a dieci volte il trattamento minimo.
- 📌 **APE Sociale (art. 1, comma 136 - 137):** prorogata l'APE sociale e introdotta una modifica diretta al requisito di età.
- 📌 **Opzione donna (art. 1, comma 138):** innalzato il requisito dell'età per accedere all'anticipo della pensione "Opzione Donna".
- 📌 **Quota 103 (art. 1, commi 139 e 140):** confermato l'accesso alla pensione anticipata "quota 103" per i lavoratori che raggiungono specifici requisiti di età e contributi.
- 📌 **Ammortizzatori sociali: proroga (art. 1, commi 168 - 176):** estese alcune misure di integrazione salariale per varie categorie di lavoratori, ricorrendo al Fondo Sociale per l'occupazione.
- 📌 **Rinnovo contratti nella Pubblica Amministrazione (art. 1, commi 27 a 31):** previsti fondi destinati al rinnovo dei contratti del personale della pubblica amministrazione.
- 📌 **Incentivi per l'assunzione di vittime di violenza (art. 1, commi 191 - 193):** previsti benefici fiscali per i datori di lavoro del settore privato che assumono donne disoccupate vittime di violenza.



CONFSAL



+39 065852071



00153 Roma, Viale di Trastevere, 60



comunicazione@confsal.it



www.confsal.it

Novità per lavoro e previdenza

Il 30 dicembre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023 – Supplemento Ordinario n. 40 - la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e al bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

In totale, sono stati allocati **28 miliardi** di euro per sostenere famiglie e settori ritenuti cruciali come l'energia, le infrastrutture e trasporti, la sanità e la giustizia. Durante l'esame al Senato, rispetto alla versione originale del disegno di legge, le norme della prima sezione sono state riorganizzate in un unico articolo che contiene 561 commi, mentre la seconda sezione consiste negli articoli da 2 a 22.

Di seguito i principali interventi riguardanti il **lavoro** e la **previdenza**.

Confermato il taglio del cuneo fiscale (art. 1, comma 15)

La disposizione conferma il mantenimento per l'intero anno 2024 del taglio del cuneo fiscale e contributivo per dipendenti pubblici e privati. Questo significa che i lavoratori continueranno a beneficiare di un'esenzione parziale sui contributi previdenziali in base alle stesse condizioni del 2023: il 6% per retribuzioni fino a 2.692 € mensili e il 7% per retribuzioni fino a 1.923 € mensili. Questi limiti sono calcolati su una base mensile per tredici mensilità e escludono la tredicesima. È importante notare che l'esonero non incide sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Esenzione dei fringe benefits (art. 1, commi 16 e 17)

Anche nel corso del 2024, viene confermato l'aumento della soglia di esenzione fiscale per i benefit accessori al lavoro, ma con modifiche: la soglia passa da 258,23 euro ordinari a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri dipendenti senza figli a carico. Questa esenzione comprende pa-

Corriere dell'Economia

gamenti o rimborsi effettuati dal datore di lavoro per le utenze domestiche come acqua, energia elettrica, gas naturale, oltre alle spese per l'affitto della prima casa e agli interessi sul mutuo per l'acquisto della prima casa. Le modalità per usufruire di questa esenzione rimangono confermate secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E del 1.08.2023 e dall'INPS nella circolare n. 49 del 31.05.2023.

Detassazione dei premi di produttività (art. 1, comma 18)

La Legge di bilancio estende per l'intero anno 2024 l'ulteriore esenzione fiscale sull'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali regionali e comunali applicabili a pagamenti variabili legati a miglioramenti di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, purché misurabili e verificabili. Questa detassazione si applica anche alle somme erogate come partecipazione agli utili dell'impresa. L'aliquota agevolata, già al 10%, viene ulteriormente ridotta del 5% fino a un massimo annuo di 3.000 euro (portato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono equamente i lavoratori), a condizione che il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non abbia superato gli 80.000 euro. Molte delle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 28/E del 15.06.2016 e n. 5/E del 29.03.2018 rimangono ancora valide per molti aspetti relativi a questa disposizione.

Settore turistico-alberghiero: trattamento integrativo (art. 1, commi 21-25)

Ai lavoratori del settore della ristorazione, degli alberghi e del turismo, compresi gli stabilimenti termali, che guadagnano meno di 40.000 euro, viene offerta una speciale integrazione salariale. Questa misura mira a garantire la stabilità dei posti di lavoro e ad affrontare la grave carenza di opportunità lavorative nel settore. In pratica, consiste nel riconoscere, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. Questa somma aggiuntiva non è considerata nel calcolo del reddito e viene erogata dal datore di lavoro su richiesta del dipendente, con possibilità di compensazione futura. La Legge di bilancio prevede un fondo di 81,1 milioni di euro per coprire i costi derivanti da questo contributo nel corso del 2024.

Decontribuzione per le lavoratrici madri (art. 1, commi 180 – 182)

La Legge di bilancio prevede per il periodo 2024-2026 l'esonero totale del pagamento dei contributi previdenziali per le donne lavoratrici madri di tre o più figli, impiegate con contratto a tempo indeterminato, fino al diciottesimo anno di età dell'ultimo figlio nato, con un limite massimo di 3.000 euro all'anno, calcolato su base mensile. In via sperimentale, nel corso del 2024, questo esonero è esteso anche alle donne lavoratrici madri di due figli, impiegate con contratto a tempo indeterminato, fino al decimo anno di età del figlio più giovane.

Bonus asili nido (art. 1, comma 177)

All'interno delle iniziative per promuovere la natalità, la Legge di bilancio prevede un aumento del voucher destinato al pagamento delle rette degli asili nido, sia pubblici che privati, e per assistenza domiciliare a bambini di meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Questo incremento è destinato ai nuclei familiari con un figlio (o più figli) nati dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo vi sia almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni e che il valore ISEE del nucleo non superi i 40.000 euro. In particolare, l'aumento previsto è di 600 euro all'anno per i nuclei familiari con un valore ISEE inferiore a 25.000 euro e di 1.100 euro all'anno per quelli con un valore ISEE compreso tra 25.000 euro e 40.000 euro, portando così l'importo complessivo del voucher a 3.600 euro all'anno.

Pensioni contributive (art. 1, comma 125, lett. a); b) e c)

La manovra prevede modifiche nei livelli minimi richiesti per ottenere il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori con il primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995. Per la pensione di vecchiaia, il valore minimo, che solitamente era 1,5 volte l'assegno sociale (che nel 2023 era di 507,03 euro), viene stabilito allo stesso livello di quest'ultimo, con un coefficiente di 1,0. Si considera la possibilità di un valore superiore basato sulle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo. Tuttavia, questa condizione non si applica se si raggiunge un'età anagrafica più elevata (attualmente 71 anni) rispetto al requisito generale per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni),

purché sia soddisfatto un requisito specifico di contribuzione effettiva (attualmente 5 anni). Per la pensione anticipata (attualmente 64 anni di età e 20 anni di contributi), il livello minimo, precedentemente 2,8 volte l'assegno sociale, viene ridefinito con coefficienti moltiplicatori diversi: 3,0 volte l'assegno sociale per uomini e donne senza figli; 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Anche in questo caso si considera la possibilità di un valore superiore basato sulle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo. Inoltre, la norma prevede un adeguamento del requisito contributivo per la pensione anticipata in base all'andamento dell'aspettativa di vita.

Possibilità di riscattare i periodi non coperti dai contributi (art. 1, commi 126-130)

La Legge di bilancio 2024 offre la possibilità ai soggetti senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e inclusi nel sistema contributivo integrale di riscattare, totalmente o parzialmente, periodi fino a 5 anni, anche non consecutivi, non coperti da contributi prima del 1° gennaio 2024. Questa facoltà di riscatto è valida per periodi senza contribuzione in qualsiasi forma pensionistica obbligatoria, inclusi i regimi delle Casse previdenziali dei liberi professionisti (come descritto nella circolare n. 106 del 25.07.2019). Gli importi relativi al riscatto, completamente deducibili dalle imposte, possono essere pagati all'ente previdenziale in un'unica soluzione oppure in un massimo di 120 rate mensili. Tuttavia, la rateizzazione non è consentita se i contributi riscattati vanno utilizzati per liquidare immediatamente la pensione. Questa regolamentazione nel suo insieme rispecchia quanto introdotto nel 2019 dal Decreto Legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge del 28 marzo 2019, n. 26.

Rivalutazione pensioni (art. 1, commi 134 e 135)

Anche nel corso del 2024, ci saranno modifiche alla perequazione, il meccanismo usato per aggiornare le pensioni in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo. La modifica riguarderà esclusivamente i trattamenti pensionistici superiori a dieci volte il trattamento minimo, i quali vedranno ridotta la percentuale di aggiornamento del 10%, passando dal 32% al 22%.

Non ci saranno variazioni per i trattamenti pensionistici inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo, per i quali la perequazione rimarrà al 100% della variazione dell'indi-

Corriere dell'Economia

ce dei prezzi al consumo. In modo simile, per le fasce intermedie relative ai valori compresi tra cinque, sei, otto e dieci volte il trattamento minimo, le percentuali di rivalutazione resteranno immutate a 85, 53, 47 e 37 punti percentuali, rispettivamente.

APE Sociale (art. 1, comma 136 - 137)

La nuova disposizione prevede la proroga per il 2024 e introduce una modifica diretta al requisito di età, passando da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Di conseguenza, coloro che soddisfano i requisiti potranno richiedere l'APE sociale entro il 31 marzo 2024 o entro il 15 luglio 2024. L'APE Sociale è un'indennità erogata fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione, destinata a individui in circostanze particolari, come disoccupati, lavoratori che assistono parenti o affini disabili, individui con un'invaldità minima del 74%, o lavoratori impegnati in mansioni gravose.

Opzione donna (art. 1, comma 138)

La Legge di bilancio innalza il requisito dell'età per accedere all'anticipo della pensione "Opzione Donna" da 60 a 61 anni. Questo consente alle lavoratrici che hanno raggiunto un'età di almeno 61 anni entro il 31 dicembre 2023 (con possibilità di riduzione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni), e che hanno accumulato almeno 35 anni di contributi, di richiedere l'accesso anticipato al trattamento pensionistico. Inoltre, devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti:

1. Assistenza per almeno sei mesi al coniuge, parente di primo grado convivente con grave handicap, oppure parente di secondo grado convivente qualora genitori o coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto 70 anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
2. Riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.
3. Essere state licenziate o essere lavoratrici dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa del MISE, con una riduzione di due anni del requisito di età di 61 anni, indipendentemente dal numero di figli.

La circolare n. 25 del 6.03.2023 ha precisato che queste condizioni devono essere valide al momento della presentazione della domanda di pensione e non devono essere sog-

Corriere dell'Economia

gette a ulteriori verifiche al momento dell'inizio del trattamento pensionistico.

Quota 103 (art. 1, commi 139 e 140)

Anche nel corso del 2024, sarà possibile accedere alla pensione anticipata “quota 103” per i lavoratori che raggiungono i 62 anni di età e accumulano 41 anni di contributi. Le modifiche riguardano i limiti sugli importi delle pensioni e le cosiddette “finestre mobili”. La pensione, pagata completamente attraverso il sistema contributivo, non potrà superare 4 volte il trattamento minimo (anziché 5) fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (attualmente fissata a 67 anni). Per iniziare a ricevere effettivamente la pensione, i lavoratori interessati dovranno aspettare 8 mesi nel settore privato e 9 mesi nel settore pubblico dal momento in cui maturano i requisiti.

Anche nel 2024 viene confermato l'incentivo per continuare l'attività lavorativa per coloro che hanno raggiunto i requisiti per la pensione. Questi lavoratori possono richiedere al proprio datore di lavoro di ricevere direttamente l'importo equivalente alla loro quota di contribuzione, escludendo il versamento della quota contributiva.

Dipendenti pubblici e pensioni retributive (art. 1, commi da 157 a 163)

La Legge di bilancio introduce nuovi metodi di calcolo delle quote retributive per le pensioni anticipate nei regimi pensionistici delle Casse CPDEL (dipendenti degli enti locali), CPS (sanitari), CPI (insegnanti) e CPUG (ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori). Questo intervento correttivo si applica alle pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2023 e coinvolge l'anzianità contributiva relativa alla quota retributiva inferiore a 15 anni.

Per coloro che hanno un'anzianità contributiva di almeno 15 anni e zero mesi (che rientra nel sistema retributivo), l'aliquota di rendimento rimane invariata rispetto a quella precedentemente stabilita per quella specifica anzianità. Poiché il cambiamento riguarda solo casi in cui l'anzianità contributiva per la quota retributiva sia inferiore a 15 anni, questa modifica interessa solo coloro che avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Pertanto, si applica solo agli individui la cui quota retributiva è basata sull'anzianità contributiva accumulata fino a tale data.

Dipendenti pubblici e decorrenza pensione anticipata (art. 1, comma 162)

La Legge di bilancio introduce modifiche anche alle finestre temporali per l'accesso alla pensione anticipata, disponibile per coloro che hanno accumulato un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne. Queste modifiche riguardano i partecipanti ai regimi pensionistici delle Casse CPDEL (enti locali), CPS (sanitari), CPI (insegnanti) e CPUG (ufficiali e coadiutori giudiziari). Si prevede un progressivo allungamento delle finestre di uscita in base all'anno in cui si soddisfano i requisiti per il pensionamento. Questo allungamento varia da 3 mesi se i requisiti sono soddisfatti entro il 31 dicembre 2024 fino a 9 mesi se vengono soddisfatti a partire dal 31 dicembre 2027.

Medici e infermieri: permanenza in servizio (commi 164 e 165)

I limiti massimi di permanenza in servizio sono stati modificati per i dirigenti medici e sanitari, così come per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale, oltre il quarantesimo anno di servizio effettivo. Resta invariato il limite massimo di età di 70 anni. Per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL, a partire dal 1° gennaio 2024, il limite è stato fissato al raggiungimento del settantesimo anno di età.

ISCRO (art. 1 commi da 142 a 155)

La Legge di Bilancio istituisce in via permanente l'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, un sistema precedentemente introdotto in via sperimentale. Tale indennità è concessa per un massimo di sei mensilità a coloro che soddisfano simultaneamente i seguenti criteri: 1. Non essere titolari di una pensione diretta e non essere assicurati da altri regimi previdenziali obbligatori. 2. Non essere beneficiari di Assegno di inclusione. 3. Aver generato un reddito da lavoro autonomo nell'anno precedente la domanda inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli ultimi due anni precedenti. 4. Dichiarare un reddito non superiore a 12.000 euro nell'anno precedente la richiesta, con un adeguamento annuale in base alle variazioni dell'indice Istat. 5. Essere in regola con i contributi previdenziali

Corriere dell'Economia

obbligatori. 6. Essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni.

Gestione Separata e incremento contribuzione (art. 1, commi 154)

Dal 2024, per gli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS che svolgono regolarmente attività di lavoro autonomo non legate all'attività di imprese commerciali, comprese le attività associative in ambito artistico e professionale, è previsto un aumento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione Separata del 0,35%.

Ammortizzatori sociali: proroga (art. 1, commi 168 – 176)

La Legge di bilancio estende alcune misure di integrazione salariale, facendo ricorso al Fondo Sociale per l'occupazione. Queste includono l'ulteriore erogazione delle indennità per i lavoratori dei call center (comma 168), gli aiuti finanziari per i pescatori durante il fermo pesca, sia obbligatorio che non (comma 169), la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per le imprese che interrompono la loro attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con almeno mille dipendenti (comma 170), l'integrazione economica della CIGS per i lavoratori delle aziende del Gruppo Ilva (comma 173), e il supporto finanziario per i dipendenti delle aziende sequestrate e confiscate (comma 171).

Inoltre, vengono allocate risorse aggiuntive per la CIGS destinata alle imprese attive in aree di crisi industriale complessa (comma 175 e 176) e per la CIGS associata a processi di riorganizzazione o crisi aziendale.

Congedo parentale (art. 1, comma 179)

Potenziato per il 2024 anche l'istituto del congedo parentale: i genitori potranno beneficiare alternativamente tra loro, per un periodo massimo complessivo di due mesi entro il sesto anno di vita del bambino, di un congedo indennizzato all'80% della paga mensile. A ciò si aggiunge un ulteriore mese di indennizzo al 60%, aliquota elevata all'80% per il solo anno 2024.

Corriere dell'Economia


Apprendistato (art. 1, comma 202)

Sono allocati nuovi fondi per un totale di 50 milioni di euro destinati a sostenere i percorsi formativi che riguardano le competenze trasversali e l'orientamento (precedentemente noti come esperienze di alternanza scuola-lavoro) e il sistema di apprendistato finalizzato al conseguimento di qualifiche professionali, diplomi di istruzione secondaria superiore e certificati di specializzazione tecnica superiore.

Rinnovo contratti nella Pubblica Amministrazione (art. 1, commi 27 a 31)

Sono previsti fondi pari a 3 miliardi per l'anno 2024 e 5 miliardi a partire dal 2025 destinati al rinnovo dei contratti del personale della pubblica amministrazione. A questi si affiancano ulteriori risorse destinate al personale medico-sanitario, nonché per i settori della sicurezza e della difesa.

Incentivi per l'assunzione di vittime di violenza (art. 1, commi 191 – 193)

La Legge di bilancio prevede un beneficio fiscale completo per i datori di lavoro del settore privato che, nel periodo 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del contributo noto come Reddito di Libertà. Questo beneficio fiscale è concesso fino a un massimo di 8.000 euro all'anno e può essere goduto per 24 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato, per 12 mesi nel caso di assunzione a termine e per 18 mesi nel caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. 

READ MORE 

ALLEGATO N. 1: Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 - Serie generale

READ MORE 

ALLEGATO N. 2: Manovra di bilancio 2024 Speciale Newsletter di Informazione normativa n. 1 - Gennaio 2024



SAFETY CONFSAL

Salute e Sicurezza sul Lavoro

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere.

Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

1

Creare un'Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto **unico** deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2

Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria "La salute e sicurezza del lavoro" come disciplina scolastica obbligatoria

3

Diffondere una "prevenzione partecipata" con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell'azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione

4

Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l'adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l'esenzione temporanea dal contributo INAIL

5

Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate

6

Incrementare fortemente l'organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull'applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

7

Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione

8

Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell'ambito della formazione

9

Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l'informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell'Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese

10

Incrementare le risorse per la ricerca scientifica "prevenzionale" su infortuni e rischi emergenti, tramite l'Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali



Firma la petizione!

https://bit.ly/decalogo_safety_confisal

#FRONTE DEL LAVORO